

METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA RISERVA AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE GARANTITO

Ai fini dell'illustrazione delle metodologie di calcolo e della verifica delle riserve aggiuntive si definisce:

- 1) **"rendimento realizzabile"** il vettore dei rendimenti attuali e prevedibili, tenuto conto dell'eventuale abbattimento di cui all'articolo 95 del Regolamento e di eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari. Per i contratti di cui all'articolo 95, commi 3 e 4, del Regolamento non è previsto l'abbattimento di un quinto, ma è possibile introdurre eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari;
- 2) **"rendimento realizzabile retrocesso"** il vettore dei rendimenti realizzabili ai quali è applicata, con riferimento alle condizioni contrattuali, un'aliquota media di retrocessione. Nel caso in cui le modalità di attribuzione del rendimento della gestione separata prevedano la disponibilità per l'impresa di margini finanziari derivanti da commissioni gravanti direttamente sulla gestione o da rendimenti minimi trattenuti, il rendimento realizzabile sarà decurtato di questi margini;
- 3) **"riserva necessaria"**, la riserva che l'impresa deve accantonare per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati, ivi comprese tutte le garanzie di rendimento previste contrattualmente;
- 4) **"riserva disponibile"**, la riserva a disposizione dell'impresa calcolata sulla base dei rendimenti annui realizzabili.

Le riserve di cui ai punti 3) e 4) possono essere stimate, per gli anni che cadono nell'orizzonte temporale considerato, sulla base di dati aggregati utilizzando un metodo di tipo **ricorrente contabile**. La riserva matematica in base ai premi puri, appostata all'inizio del periodo di osservazione, deve essere comprensiva delle riserve eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento e al lordo della riassicurazione.

Tale valore iniziale deve essere integrato con i dati relativi alla stima dei flussi dei premi puri e delle liquidazioni di competenza e con l'attribuzione dei rendimenti finanziari, sia sulla riserva che sui flussi in entrata e uscita, relativi al periodo di effettivo investimento.

A titolo esemplificativo, ipotizzando l'uniforme distribuzione dei flussi di entrata e di uscita, la relazione da utilizzare sarebbe del tipo:

$$V_t = V_{t-1} * (1+i) + (P-L) * (1+i)^{0,5}$$

Dove:

i = tasso di interesse,

V_{t-1} = la riserva all'inizio dell'anno

P = stima dei premi puri dell'anno

L = stima delle liquidazioni di competenza dell'anno.

Nel seguito vengono descritti alcuni metodi per il calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito.

Il primo metodo (Metodo A) consente di stimare le esigenze di integrazione senza effettuare alcuna forma di compensazione tra le differenze di segno opposto di cui all'articolo 48, comma 1.

Atteso che l'impresa può valutare se la propria situazione finanziaria consenta di utilizzare altri metodi basati su una **compensazione** di risultati parziali (di ciascun livello di garanzia finanziaria, di singoli esercizi, etc.), sono illustrati anche ulteriori metodologie di calcolo.

METODO A: Riserva aggiuntiva per singolo livello di garanzia finanziaria – senza compensazioni

Si considera il portafoglio chiuso delle polizze in essere e l'ammontare delle relative riserve matematiche appostate alla data di valutazione.

Per ciascun livello di garanzia finanziaria delle polizze in portafoglio si deve determinare:

- il **rendimento realizzabile**;
- il **rendimento realizzabile retrocesso**;
- il **rendimento garantito** con riferimento alle condizioni di polizza.

Utilizzando il metodo ricorrente contabile, tenuto conto della stima dei movimenti di portafoglio previsti, si determinano per ciascun anno dell'orizzonte temporale preso a di riferimento per le stime:

- la **riserva necessaria**, calcolata utilizzando quale tasso di interesse il valore più elevato tra il rendimento garantito ed il rendimento realizzabile retrocesso attribuito al portafoglio polizze di riferimento;
- la **riserva disponibile**, calcolata utilizzando quale tasso di interesse il rendimento realizzabile.

Alla fine di ciascun anno se la riserva disponibile risulta inferiore a quella necessaria la differenza costituisce, per quell'anno, l'integrazione di riserva.

Per il calcolo della riserva disponibile alla fine di ciascun anno (V_t), la riserva di inizio esercizio (V_{t-1}) a cui applicare il metodo ricorrente contabile deve essere sempre posta pari a quella necessaria riferita alla stessa epoca ($t-1$).

La somma del valore attuale delle insufficienze annue di riserva risultanti per l'intero orizzonte temporale previsto dal Regolamento costituisce l'importo della **riserva aggiuntiva** per ciascun livello di garanzia finanziaria.

Il **tasso annuo di attualizzazione** da utilizzare è pari al minore tra il rendimento realizzabile ed il maggiore tra il rendimento realizzabile retrocesso e il rendimento garantito.

Si giunge allo stesso risultato se si determina la **riserva disponibile**, senza effettuare il suddetto riallineamento con la riserva necessaria ed utilizzando, quale tasso di interesse (i) da applicare nel ricorrente contabile, il minore tra il rendimento realizzabile ed il più elevato tra il rendimento realizzabile retrocesso ed il rendimento minimo garantito. In tal caso l'importo della **riserva aggiuntiva**, in relazione all'intero periodo esaminato, sarà costituito dal più elevato tra i valori dei saldi annui negativi, attualizzati con i tassi utilizzati per la determinazione della riserva disponibile.

La riserva aggiuntiva riferita al complesso della gestione separata si ottiene sommando le riserve aggiuntive calcolate, secondo i metodi sopra indicati, per singolo livello di garanzia finanziaria, senza considerare, pertanto, alcun tipo di compensazione.

METODO B: Riserva aggiuntiva per singolo livello di garanzia finanziaria - compensazione tra periodi annuali

La metodologia è analoga al "METODO A" con l'unica variante che per il calcolo della **riserva disponibile** alla fine di ciascun anno (V_t), la riserva disponibile di inizio esercizio (V_{t-1}) a cui applicare il metodo ricorrente contabile deve essere posta pari a quella necessaria riferita allo stesso anno ($t-1$) se, e solo se, risulta inferiore a quest'ultima. Pertanto, nello sviluppo dei calcoli, può verificarsi che la riserva disponibile e quella necessaria di inizio periodo non coincidano.

Tale impostazione consente implicitamente di portare a compensazione dei saldi negativi solo quei saldi positivi emersi in via anticipata rispetto a quelli negativi e fino a concorrenza del loro importo.

La somma del valore attuale delle integrazioni annue risultanti dallo sviluppo delle riserve sull'intero orizzonte temporale previsto dal Regolamento costituisce l'importo della **riserva aggiuntiva** per singolo livello di garanzia finanziaria.

Il **tasso annuo di attualizzazione** da utilizzare è pari al rendimento realizzabile.

Anche per questo metodo si ottiene lo stesso risultato di **riserva aggiuntiva** determinando la **riserva disponibile** senza effettuare alcun riallineamento con la riserva necessaria ed utilizzando quale tasso di interesse sempre il rendimento realizzabile. Il più elevato tra i valori dei saldi annui negativi attualizzati, calcolati sull'intero orizzonte temporale, costituisce l'integrazione di riserva per singolo livello di garanzia finanziaria.

La riserva aggiuntiva riferita al complesso della gestione separata si ottiene sommando le riserve aggiuntive calcolate, secondo i metodi sopra indicati, per singolo livello di garanzia finanziaria.

METODO C: Riserva aggiuntiva - compensazione tra livelli di garanzia finanziaria e tra periodi annuali

Per ciascun livello di garanzia finanziaria dei contratti in portafoglio si deve determinare la **riserva necessaria**, utilizzando quale tasso di interesse il valore più elevato tra il rendimento garantito ed il rendimento realizzabile retrocesso attribuito al portafoglio polizze di riferimento e la **riserva disponibile**, utilizzando quale tasso di interesse il rendimento realizzabile senza effettuare il riallineamento con la riserva necessaria

L'attualizzazione dei saldi deve essere effettuata con il tasso di rendimento realizzabile.

Una volta sommati algebricamente i risultati ottenuti sui singoli livelli di garanzia finanziaria, l'importo della riserva aggiuntiva è pari, per l'intera gestione separata, al più elevato tra il valore attuale dei saldi annui negativi riscontrati nell'orizzonte temporale esaminato.

Tale metodo prevede la possibilità di compensazione, per singola gestione separata, tra saldi di segno opposto riferiti ai diversi livelli di garanzia finanziaria nonché ai diversi periodi annuali.

In ogni caso la valutazione della riserva disponibile deve essere effettuata utilizzando il tasso di interesse realizzabile che risulti il più prudente tra quelli applicabili alla luce degli eventuali abbattimenti e dei margini di prudenzialità di cui all'articolo 107 del Regolamento.

Pertanto, nel caso di gestioni separate in cui sono presenti anche le riserve di contratti emessi in data antecedente al 19 maggio 1995, le valutazioni della riserva disponibile dovranno essere comunque operate tenendo conto dell'abbattimento di un quinto dei tassi prevedibili ovvero degli ulteriori eventuali margini di prudenzialità adottati con riferimento alle riserve degli altri contratti della gestione separata.

ALTRI METODI

Qualora esistano gestioni patrimoniali separate con composizione e regole di gestione simili, ai fini del calcolo della riserva aggiuntiva, si può valutare, a seguito di necessarie verifiche esplicitamente documentate, il ricorso a forme di compensazione tra diverse gestioni separate. Il ricorso a tale metodologia è consentito nel rispetto dei principi di prudenza ed è vincolato ai seguenti requisiti:

1. la compensazione potrà essere praticata solo in relazione a gestioni patrimoniali separate tra loro **omogenee** quanto a composizione e regole di gestione e per le quali, inoltre, si possa espressamente documentare che gli effetti di compensazione permangono anche al variare delle ipotesi di scenario adottate. In questa ottica dovrebbe essere esclusa, ad esempio, la possibilità di compensazione tra gestioni patrimoniali separate espresse in valute diverse o con presenza di impieghi di tipo immobiliare e/o con differenti regole di gestione;
2. la compensazione tra gestioni patrimoniali separate non deve essere effettuata tra fondi che presentano uno o più livelli di garanzia finanziaria per i quali la costituzione della riserva aggiuntiva dovesse risultare necessaria anche nel caso in cui si assumessero come rendimenti realizzabili il cento per cento dei rendimenti prevedibili. Infatti per tali livelli l'impresa, pur in presenza di effetti di compensazione, deve comunque fare ricorso a mezzi propri.

Nei casi in cui sia possibile effettuare una compensazione tra gestioni separate il calcolo dei saldi annui attualizzati, per singola gestione, verrà effettuato partendo dall'applicazione del "METODO C".

I risultati delle varie gestioni patrimoniali separate verranno sommati algebricamente tra loro.

Al riguardo si osserva che la copertura del rischio finanziario attraverso la compensazione allargata a più gestioni patrimoniali separate determina un profilo di rischio più accentuato per l'impresa.

Tenuto conto delle implicazioni che tale metodologia comporta, aventi peraltro carattere tra loro correlato, l'applicazione di tale metodologia deve avvenire nel rispetto della massima prudenzialità e nella stretta osservanza dei criteri operativi sopra descritti.

